

Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 dicembre 2021, n. G16004

MIR -Progetto I202101655-DGR n. 887 del 7/12/2021 -Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19.Perfezionamento della prenotazione n. 179315/2021 di € 1.989.563,68 sul capitolo U0000B21112 (Missione 14, Programma 01,Piano dei Conti 1.04.03.01), E.F. 2021 in favore di Unioncamere Lazio-Unione Regionale delle CCIAA del Lazio (cod.cred. 54735) e approvazione schema di convenzione

Oggetto:MIR-Progetto I202101655- DGR n. 887 del 7/12/2021 -Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19.Perfezionamento della prenotazione n. 179315/2021 di € 1.989.563,68 sul capitolo U0000B21112 (Missione 14, Programma 01,Piano dei Conti 1.04.03.01), E.F. 2021 in favore di Unioncamere Lazio-Unione Regionale delle CCIAA del Lazio (cod.cred. 54735) e approvazione schema di convenzione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni concernente“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- ✓ la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- ✓ il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- ✓ la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- ✓ la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247, n. 431 del 6 luglio 2021 e n.704 del 26/10/2021;

- ✓ la DGR n. 20 del 26 gennaio 2021, “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- ✓ l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- ✓ la Circolare del Direttore generale della Regione prot. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le indicazioni relative alle modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2021-2023;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 21 del 28 novembre 2018 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo;

VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” pubblicata sul BUR del 10.05.2018 numero 38;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riferimento all’art.15;

VISTO il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e s.m.i.;

VISTO il D. lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con particolare riferimento all’art.5;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai Regolamenti regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo;

VISTO l’art.1 del d.l.23 luglio 2021, n.105 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

RILEVATO che i provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 hanno determinato, tra le altre, la chiusura e/o forti limitazioni all’accesso ad attività ricreative e culturali, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse;

VISTO l'art.26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 21-5-2021) che ha istituito un Fondo per l'anno 2021 pari a euro 200.000.000,00 poi incrementato di ulteriori euro 20.000.000,00 in sede di conversione in legge 69/2021, da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19;

VISTO l'art.8 comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito con modificazione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto un incremento del citato Fondo pari a euro 120.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 destinati a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

VISTO il d.p.c.m. del 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224, avente ad oggetto «Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le Regioni e le Province Autonome per un totale di 340 milioni di euro» che destina alla Regione Lazio euro 1.989.563,68 per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

DATO ATTO che le risorse destinate a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, trasferite alla Regione Lazio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 20 settembre 2021, n.250960, sono state accertate sul bilancio regionale disponibili sul capitolo di spesaU0000B21112 (Missione 14, Programma 01, Piano dei conti finanziario 1.04.03.01);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2021, n. 887 che prevede interventi a sostegno delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DL 41/2021 art. 26 e DL 73/2021 art. 8, comma 2, secondo le modalità previste nell'Allegato A alla medesima;

CONSIDERATO che sul capitolo U0000B21112 ai sensi della DGR n. 887/2021 è stata prenotata nell'esercizio finanziario 2021, la somma di € 1.989.563,68 (prenotazione n. 179315/2021);

CONSIDERATO che, con la citata deliberazione n. 887 del 7/12/2021, si intende sostenere le imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DL 41/2021 art. 26 e DL 73/2021 art. 8, comma 2, che abbiano la loro sede operativa sul territorio regionale del Lazio e che possiedano i requisiti elencati sotto la voce "soggetti beneficiari" nell'Allegato A della DGR 887 del 7/12/2021;

CONSIDERATO che con la DGR n. 887/2021 è stato previsto di avvalersi, per l'espletamento delle procedure connesse alla erogazione dei contributi a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di Unioncamere Lazio - Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio, che provvederà, anche attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni

rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio;

VISTO lo Statuto di Unioncamere Lazio denominazione abbreviata dell'Unione delle Camere Regionali di Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura del Lazio;

RITENUTO necessario disciplinare con un'apposita Convenzione i rapporti tra la Regione Lazio e Unioncamere Lazio relativi allo svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione dei contributiali imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici del Lazio particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DL 41/2021 art. 26 e DL 73/2021 art. 8, comma 2;

VISTO lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e Unioncamere Lazio relativi allo svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione dei contributiali imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici del Lazio ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 887/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1), unitamente alla Scheda che detta criteri e modalità per la concessione dei contributi in questione già approvata con la medesima deliberazione (Allegato 2);

RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato 1, che disciplina i rapporti tra Unioncamere Lazio e la Regione Lazio, costituendo parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di procedere quindi al perfezionamento della prenotazione n. 179315/2021 per la complessiva somma di € 1.989.563,68 sul Capitolo di spesa U0000B21112 (Missione 14, Programma 01, Piano dei conti finanziario 1.04.03.01) Bilancio Regionale E.F. 2021 a favore di Unioncamere Lazio (cod creditore 54735);

TENUTO CONTO che le obbligazioni di cui al presente atto giungeranno a scadenza entro l'esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema di Convenzione (Allegato 1), parte integrante della presente determinazione, unitamente alla Scheda che detta criteri e modalità per la concessione dei contributi in questione già approvata con la succitata DGR (Allegato 2), che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e Unioncamere Lazio relativi allo svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione dei contributi alle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici del Lazio ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 887/2021;
- di perfezionare la prenotazione n. 179315/2021 a favore di Unioncamere Lazio (cod creditore 54735) per la complessiva somma di € 1.989.563,68 sul Capitolo di spesa U0000B21112 (Missione 14, Programma 01, Piano dei conti finanziario 1.04.03.01) Bilancio Regionale E.F. 2021;
- di stabilire che le risorse pari ad € 1.989.563,68 destinate al sostegno delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici del Lazio di cui alla D.G.R. n. 887 del 7/12/2021, saranno trasferite a Unioncamere Lazio successivamente alla sottoscrizione della Convenzione e su richiesta di Unioncamere Lazio al fine di consentire l'emanazione dell'Avviso pubblico;
- di trasmettere la presente determinazione a Unioncamere Lazio;

- di nominare, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1, responsabile del procedimento il dott. Marco Tiratterra , categoria D3/D7.

Il presente atto, reso esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (www.regione.lazio.it).

Il Direttore dell'Agenzia
Dott. Roberto OTTAVIANI

ALLEGATO I**SCHEMA di CONVENZIONE**

Per la gestione delle attività di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art.26 del DL 41/2021 e art.8, comma 2, del DL 73/2021.

TRA

Regione Lazio (di seguito anche denominata "Regione"), con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Presidente....., nato a, il domiciliato per la carica presso la Regione Lazio;

E

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL LAZIO (di seguito denominata "UnioncamereLazio"), con sede in Roma in Largo Arenula,34, Cod. Fisc 02101870588, rappresentata dal Presidente,, nato ail.....e domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto;

congiuntamente, le "Parti"

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al per-personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";
- il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai Regolamenti regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina l'organizzazione dell'Agenzia Regionale del Turismo;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo al Dott. Roberto Ottaviani;
- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
- lo Statuto di Unioncamere Lazio;
- il D.Lgs 50/2016 con particolare riferimento all'art.5;
- la Legge 241/1990 con particolare riferimento all'art.15;
- l'art 1 del Decreto legge 23 luglio 2021, n 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed

economiche» con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

- l’art 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 120 del 21-5-2021) che ha istituito un Fondo per l’anno 2021 pari a euro 220.000.000,00 da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;
- l’art 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che ha previsto un incremento del citato Fondo pari a euro 120.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 destinati a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- il d.p.c.m. del 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224, avente ad oggetto «Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le Regioni e le Province Autonome per un totale di 340 milioni di euro» che destina alla Regione Lazio euro 1.989.563,68 per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.887 del 7/12/2021, recante “*D.L 41/2021 - art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2. Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 - Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi*”.

PREMESSO CHE

- L’emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione del COVID-19 ha determinato, tra l’altro, la chiusura e/o forti limitazioni all’accesso ad attività ricreative e culturali, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse;
- La Regione Lazio intende sostenere le imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DL 41/2021 art. 26 e DL 73/2021 art. 8, comma 2, che abbiano la loro sede operativa sul territorio regionale del Lazio;
- Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali;
- Le Camere di commercio di Roma, Frosinone-Latina e Rieti-Viterbo sono associate, nell’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio, la cui denominazione abbreviata è “Unioncamere Lazio”;
- Unioncamere Lazio, cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l’esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerale ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione e si configura come rete di riferimento istituzionale della medesima in materia di sviluppo economico e attività produttive;
- Unioncamere Lazio promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lazio per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche

iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;

- Unioncamere Lazio è un ente che può stipulare accordi e convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche anche regionali e che per le proprie caratteristiche è in grado di fornire una collaborazione operativa alla Regione Lazio per la gestione del sostegno alle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- La Regione Lazio e Unioncamere Lazio intendono collaborare per sostenere dette imprese del Lazio colpite economicamente dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

CONSIDERATO CHE

- con la citata D.G.R. 887/2021 è stato deliberato, tra l'altro:
 - la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, così come indicati all'Allegato A, alla medesima deliberazione;
 - che le agevolazioni della misura sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021, SA 58547, SA 59655, SA 62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione(2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art 54 del DL 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte o, in alternativa, qualora il provvedimento di concessione dovesse intervenire, tenuto conto anche delle eventuali proroghe, oltre il termine di scadenza fissato per l'applicazione del "Temporary Framework", in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/20;
 - di avvalersi, per l'espletamento delle procedure connesse alla erogazione dei contributi a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio, che provvederà, anche attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio;
 - che l'Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio provvederà, all'adozione degli atti connessi alle attività amministrative e contabili previste, in attuazione della medesima deliberazione.
- Con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. _____ sono stati approvati lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Unioncamere Lazio e la "Scheda operativa Intervento" ed è stata impegnata a favore di Unioncamere Lazio la somma di € 1.989.563,68 a valere sul capitolo di spesa U0000B21112 del bilancio regionale;

- che con Delibera di Giunta di Unioncamere Lazio del, n. è stato approvato lo schema del presente atto;
- la " Scheda operativa Intervento ", allegata alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, definisce le azioni di dettaglio per la gestione delle procedure per l'erogazione dei contributi a fondo perduto (Allegato n. 2) alle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- in data 3/12/2021 è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) a Unioncamere Lazio che attesta la regolarità dell'Ente nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e che lo stesso è stato rilasciato con protocollo INPS_28709382 con scadenza 16/03/2022.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e l'allegato "Scheda operativa Intervento" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e il sistema delle Camere di Commercio del Lazio per la gestione delle attività di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art.26 del DL 41/2021 e art.8, comma 2 del DL73/2021 ai sensi della DGR 887/2021 relativamente allo svolgimento delle attività previste nella "Scheda operativa Intervento" Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.3 (Scheda operativa Intervento)

1. Per realizzare le attività previste nella Scheda operativa Intervento, Unioncamere Lazio opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente, provvedendo alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo, anche attraverso le Camere di Commercio del Lazio competenti per territorio.
2. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nella Scheda operativa Intervento, su richiesta dell'Agenzia Regionale Turismo, Unioncamere Lazio predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all'approvazione dell'Agenzia Regionale Turismo.
3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di variazioni significative delle attività previste nella Scheda operativa Intervento, Unioncamere Lazio potrà sottoporre all'Agenzia Regionale Turismo, per la sua valutazione ed eventuale approvazione, una proposta motivata di rimodulazione della Scheda operativa Intervento medesima con esplicita evidenza degli effetti di tali variazioni sul piano finanziario e gestionale.

Art.4 (Obblighi della Regione)

1. L'Agenzia regionale del Turismo fornisce indicazioni operative, rispetto alle quali UnioncamereLazio deve conformarsi nell'esecuzione delle attività previste impegnandosi a:
 - a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9;
 - b. assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico della Regione Lazio, dalla normativa di riferimento in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art.5(Obblighi di Unioncamere Lazio)

1. L'insieme delle attività che Unioncamere Lazio è chiamata a svolgere in ragione della presente Convenzione afferiscono alla gestione del Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art. 26 del DL 41/2021 e art. 8 del DL 73/2021 secondo i criteri approvati con DGR n.887/2021 e relativo Allegato A.
2. Unioncamere Lazio si obbliga a realizzare, in conformità con quanto previsto nella Scheda operativa Intervento, in particolare, le seguenti attività:
 - redazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico;
 - diffusione delle agevolazioni previste dall'Avviso;
 - assistenza e informazione sulle opportunità agevolative ai destinatari;
 - acquisizione delle istanze, attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio;
 - controllo amministrativo delle domande ricevute mediante l'istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti e della documentazione probante attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio;
 - assolvere agli obblighi di registrazione in materia di Aiuti di Stato sul Registro nazionale degli aiuti;
 - predisposizione e approvazione elenco dei destinatari finali ammissibili;
 - erogazione delle agevolazioni ai beneficiari;
 - gestione delle revoche delle agevolazioni e di recupero stragiudiziale delle erogazioni effettuate;
 - attività di reporting nei confronti della Regione che contempla relazioni trimestrali sulle attività in itinere e relazione finale corredata del quadro finanziario complessivo dei contributi erogati e dei relativi beneficiari.

Art.6(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione ed agli obblighi derivanti dalla normativa vigente applicabile, Unioncamere Lazio è tenuta ad organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, della sana gestione finanziaria e della corretta rendicontazione delle attività.
2. Le funzioni ed i compiti relativi al personale di Unioncamere Lazio e delle singole Camere di Commercio per l'attuazione del servizio oggetto della presente Convenzione sono attribuiti attraverso atti interni di propria autonoma competenza.
3. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Articolo 7(Confidenzialità, riservatezza. Pubblicazione e proprietà)

1. Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681).

2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria delle candidature e la liquidazione dei successivi rimborsi, i legali rappresentanti di Unioncamere Lazio e delle Camere di Commercio del Lazio sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali per quanto di competenza, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.
3. Unioncamere Lazio e le Camere di Commercio del Lazio si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione in osservanza di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018.
4. L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, fermi restando gli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Articolo 8 (Trattamento di dati personali)

1. Unioncamere Lazio e le Camere di Commercio del Lazio riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, hanno l'obbligo di effettuare le operazioni di trattamento sui dati stessi in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate. Il predetto obbligo sussiste relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle attività connesse alla presente Convenzione.
2. Unioncamere Lazio e le Camere di Commercio del Lazio in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di Titolarità di Regione Lazio ai sensi degli articoli 4, paragr. 8), e 28 del Regolamento UE 679/2016- sono responsabili per l'esatta osservanza della suindicata normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 9 (Trasferimento delle risorse)

1. Le attività relative alla gestione delle attività della presente Convenzione ai sensi della DGRn.887/2021 trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo U0000B21112 esercizio finanziario 2021 per un importo complessivo di € 1.989.563,68;
2. Successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione la Regione Lazio provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie pari a € 1.989.563,68 su richiesta di Unioncamere Lazio al fine di consentire l'emanazione dell'Avviso pubblico.
3. Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto sono esplicitate e motivate nella relazione di chiusura delle attività.

Art. 10 (Risorse non utilizzate)

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi dovuti ai beneficiari, Unioncamere Lazio si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292

intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione somme non utilizzate ai sensi della D.G.R.887 del 7/12/2021".

2.Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, salvo diverse e successive indicazioni della Regione.

Art. 11 (Durata della Convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino alla conclusione delle attività di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art. 26 del DL 41/2021 e art. 8 del DL 73/2021 ai sensi della DGR 887/2021 relativamente allo svolgimento delle attività previste nella "Scheda operativa Intervento" Allegato 2 del presente atto che dovranno essere terminate entro il 31/3/2023, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale termine può essere modificato in accordo tra le parti.

Art.12 (Disciplina inadempienze)

- 1.Le Parti si consulteranno tra di loro quando si verificheranno eventi o questioni che possano generare dubbi di interpretazione o di applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui dovessero insorgere contrasti tra le Parti queste si impegnano a risolverli ricorrendo alla risoluzione amichevole delle controversie.
3. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Roma,

Per la Regione Lazio

Per Unioncamere Lazio

ALLEGATO 2

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI**Finalità Intervento**

L'intervento è finalizzato a sostenere l'attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui al DL 41/2021 art. 26 e DL 73/2021 art. 8, particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività.

Descrizione Intervento

L'intervento prevede la concessione di contributi a fondo perduto, a titolo di ristoro per il danno economico subito, in favore dei soggetti destinatari sotto\indicati per l'attività dagli stessi esercitata, **che hanno subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'attività riferibile a quelle elencate all'art. 8, comma 2 del D.L. n. 73/2021, nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019.**

Il contributo concedibile ad ogni singolo soggetto è a fondo perduto nella misura massima della perdita di ricavi.

Il contributo concedibile viene calcolato nella maniera seguente:

- a) calcolo del totale delle perdite di ricavi complessivo delle singole imprese ammissibili;
- b) determinazione del peso della perdita di ricavi della singola impresa rispetto al totale di cui al punto a);
- c) determinazione del contributo da assegnare alla singola impresa sulla base del peso di cui al punto b) ed alle risorse disponibili.

In ogni caso il contributo concedibile ad ogni singolo beneficiario non può essere superiore alla diminuzione dei ricavi subito.

Ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo.

Soggetti Beneficiari

I soggetti ammissibili al contributo sono le imprese che esercitano almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni:

- Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell'art.2 lett.D) del d.m.18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio;
- Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell'art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo;
- Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico

La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel territorio regionale del Lazio e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell'impresa in disponibilità della stessa a far data almeno dal 1° gennaio 2019.

Le imprese al momento della presentazione domanda per l'accesso al contributo devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio alla data del 1° gennaio 2019;
2. essere attive al momento della presentazione della domanda, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3. non esserti trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che si fossero trovate in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti di salvataggio (salve che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
5. non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
6. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
7. possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
8. essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011);
9. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina fiscale, disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento dei disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii..

Dotazione finanziaria:

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per la misura è pari ad € 1.989.563,68 per le imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 26 del DL 41/2021 e dall'art. 8 del DL 73/2021.

Soggetto gestore delle procedure per la concessione contributi:

Il soggetto gestore delle procedure è Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio che provvederà, anche attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio.

Cumulo e rispetto delle norme in tema di aiuti di stato:

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni/provvиденze/sovvenzioni/contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell'effettiva perdita di fatturato.

Gli aiuti concessi sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto o, in alternativa, qualora il provvedimento di concessione dovesse intervenire, tenuto conto anche delle eventuali proroghe, oltre il termine di scadenza fissato per l'applicazione del «Temporary Framework», in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/20;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo a

fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art 14 del d.m. 31 maggio 2017, n 115.